

# SINTESI ELEZIONE DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA

Legge 24 gennaio 1979, n.18

## ➤ **Seggi spettanti all'Italia:**

i 76 componenti del Parlamento europeo vengono eletti in cinque circoscrizioni elettorali. L'assegnazione dei seggi a tali circoscrizioni<sup>1</sup> avviene proporzionalmente alla loro popolazione sulla base dell'ultimo censimento:

- 20 seggi alla circoscrizione I (Nord-Ovest - Piemonte, Liguria, Lombardia, Valle d'Aosta);
- 15 seggi alla circoscrizione II (Nord-Est – Veneto, Trentino, Friuli, Emilia);
- 15 seggi alla circoscrizione III (Italia centrale – Toscana, Umbria, Marche, Lazio );
- 18 seggi alla circoscrizione IV (Italia meridionale – Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria);
- 8 seggi alla circoscrizione V (Italia insulare – Sicilia, Sardegna)

## ➤ **Elettorato attivo:**

sono elettori i cittadini che entro il giorno fissato per la votazione abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di residenza.

Sono altresì elettori i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che, a seguito di formale richiesta presentata entro e non oltre il novantesimo giorno antecedente la data fissata per le elezioni, abbiano ottenuto l'iscrizione nell'apposita lista elettorale del Comune italiano di residenza.

## ➤ **Elettorato passivo:**

sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di età entro il giorno fissato per le elezioni. Sono inoltre eleggibili alla medesima carica i cittadini degli altri Paesi membri dell'Unione che risultino in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e che non siano decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato membro di origine, per effetto di una decisione giudiziaria individuale o di una decisione amministrativa, purché quest'ultima possa essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

## ➤ **Soglia di sbarramento:**

accedono al riparto dei seggi le liste che hanno conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti validi.

## ➤ **Sistema elettorale:**

il sistema proporzionale dei quozienti interi e dei più alti resti si articola essenzialmente in tre fasi distinte.

- La prima fase è rappresentata dal cosiddetto *riparto nazionale*. Viene determinato il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse al riparto, ovvero quelle che hanno superato la soglia del 4% dei voti e tale valore viene diviso per il totale dei seggi assegnati all'Italia (76) ottenendo il *quoziente elettorale nazionale*. Ad ogni lista vengono assegnati a livello nazionale tanti seggi quante volte *il quoziente elettorale*

---

<sup>1</sup> D. p.r. 10 aprile 2024 (Assegnazione del numero dei seggi alle circoscrizioni per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

*nazionale* risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio.

- Per la distribuzione a livello circoscrizionale dei seggi ottenuti da ciascuna lista a livello nazionale, il Consiglio di Stato, sez. quinta, con sentenza 13 maggio 2011, n. 2886<sup>2</sup> ha disposto l'inapplicabilità dall'articolo 21, primo comma, numero 3) della legge n. 18/1979<sup>3</sup>, la cui attuazione comporterebbe il rischio di una illegittima penalizzazione nell'assegnazione dei seggi delle circoscrizioni con minore affluenza alle urne. In tale decisione, considerata pienamente applicabile anche alle future consultazioni europee<sup>4</sup>, il Consiglio di Stato per evitare un illegittimo sacrificio della rappresentanza territoriale sostiene che i seggi alle circoscrizioni vadano assegnati facendo ricorso a quanto previsto dalla normativa per l'elezione della Camera<sup>5</sup>. Si procede, quindi, ad un riparto proporzionale dei seggi in ciascuna circoscrizione attraverso il calcolo di un quoziente elettorale circoscrizionale ottenuto dividendo la somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste ammesse al riparto per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione. L'assegnazione dei seggi avviene dividendo i voti ottenuti da ciascuna lista nella circoscrizione per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale sulla base dei quozienti interi e dei maggiori resti<sup>6</sup>.
- Successivamente, l'Ufficio elettorale nazionale accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuita in base al riparto nazionale. Ove tale corrispondenza non si verifichi si procede a ristabilire tale corrispondenza attraverso un meccanismo di trasferimento di seggi dalle liste che ne hanno un numero eccedente a quelle che ne risultino deficitarie, ovvero a quelle che a livello circoscrizionale hanno ottenuto un numero di seggi inferiore rispetto a quello conseguito complessivamente a livello nazionale<sup>7</sup>.

---

<sup>2</sup> Sent. Consiglio di Stato, sez. V, 13 maggio 2011, n.2886 .

<sup>3</sup> Tale disposizione prevede un riparto proporzionale a livello circoscrizionale dei seggi ottenuti da ciascuna lista a livello nazionale attraverso il calcolo di un quoziente elettorale di lista ottenuto dividendo la cifra elettorale nazionale della lista per il numero di seggi ottenuti a livello nazionale.

<sup>4</sup> Parere 5 dicembre 2013, n. 474, del medesimo Consiglio di Stato, richiesto dal Ministero dell'interno.

<sup>5</sup> Articolo 83, comma 1, lettera *h*) del d.p.r. 361/1957 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), così come modificato dall'articolo 1, comma 26, legge n. 165/2017.

<sup>6</sup> In pratica il meccanismo di assegnazione dei seggi di cui viene disposta l'inapplicabilità (art.21, primo comma, numero 3 l.18/1979), nell'assumere a proprio criterio di riparto il quoziente elettorale di lista prescindeva da quell' assegnazione proporzionale dei seggi a ciascuna circoscrizione in rapporto alla sua popolazione previsto direttamente dal terzo comma dell'art.2 della l.18/1979. Il Consiglio di Stato, nel disporre l'applicabilità del criterio di assegnazione basato sul calcolo del quoziente elettorale circoscrizionale (pari al risultato della divisione tra la somma dei voti di tutte le liste nella circoscrizioni e il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima in base alla sua popolazione) e sul successivo meccanismo di compensazione dei seggi tra liste eccedentarie e liste deficitarie ha voluto evitare la penalizzazione delle circoscrizioni nella quali l'affluenza più bassa avrebbe determinato una diminuzione dei seggi ivi assegnati.

<sup>7</sup> Se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna lista non corrisponde a quello attribuito in base al riparto nazionale si procede alla sottrazione dei seggi iniziando dalla lista che ha il maggiore numero di seggi eccedenti e, in caso di parità di seggi eccedenti da parte di più liste, da quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, proseguendo poi con le altre liste in ordine decrescente di seggi eccedenti. I seggi eccedenti vengono sottratti alla lista nelle circoscrizioni nelle quali li ha ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e nelle quali le altre liste, che non hanno ottenuto il numero di seggi spettanti (cosiddetta "liste deficitarie"), hanno parti decimali dei quozienti di attribuzione non utilizzate.

Qualora nella medesima circoscrizione elettorale due o più liste hanno parti decimali dei quozienti non utilizzate, il seggio è attribuito alla lista con la più alta parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata o, in caso di parità, alla lista con la maggiore cifra elettorale nazionale.

➤ **Rappresentanza di genere:**

in ciascuna lista i candidati dello stesso sesso non possono eccedere la metà, con arrotondamento all'unità. Nell'ordine di lista i primi due candidati devono essere di sesso diverso.

L'espressione di più preferenze (numero massimo 3) deve riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

➤ **Numero sottoscrittori delle liste e fattispecie di esonero:**

Le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 30.000 e non più di 35.000 elettori. I sottoscrittori devono risultare iscritti nelle liste elettorali di ogni regione della circoscrizione per almeno il 10 per cento di tale soglia minima, pena la nullità della lista.

Nessuna sottoscrizione è richiesta:

- per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi anche in una sola delle due Camere o che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in ragione proporzionale o in un collegio uninominale in una delle due Camere.
- per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e abbiano ottenuto almeno un seggio in una delle circoscrizioni italiane al Parlamento europeo e che siano affiliati a un partito politico europeo costituito in gruppo parlamentare al Parlamento europeo nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.
- Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

➤ **Numero candidati:**

ciascuna lista deve contenere un numero di candidati non minore di tre e non maggiore del numero dei membri da eleggere nella circoscrizione.

---

Nel caso in cui non sia possibile operare nella stessa circoscrizione il trasferimento di seggi dalla lista eccedentaria ad una deficitaria, l'Ufficio elettorale nazionale prosegue, per la stessa lista eccedentaria, nell'ordine dei decimali crescenti, a individuare un'altra circoscrizione elettorale, fino a quando non è possibile sottrarre il seggio eccedentario e attribuirlo ad una lista deficitaria **nella medesima circoscrizione. Nel caso in cui anche tale operazione non risulti possibile** alla lista eccedentaria sono sottratti i seggi nelle circoscrizioni elettorali nelle quali li ha ottenuti con le minori parti decimali del quoziente di attribuzione e alla lista deficitaria sono conseguentemente attribuiti seggi nelle altre circoscrizioni nelle quali ha le maggiori parti decimali del quoziente di attribuzione non utilizzate. Unicamente in quest'ultima ipotesi residuale non verrebbe rispettato l'assegnazione in ogni circoscrizione dei seggi spettanti in base alla sua popolazione.